



## DETERMINAZIONE SINDACALE n. 5 del 29.06.2023

|                              |                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Numero 5 Del Registro</i> | OGGETTO. Nomina Responsabile del Settore Affari Generali e conferimento incarico di Elevata Qualificazione al dipendente Giuseppe Militto. |
| <i>Data</i><br>29.06.2023    |                                                                                                                                            |

L'anno duemilaventitré', il giorno ventinove del mese di giugno nella Residenza Municipale, il sottoscritto avv. Michelangelo Giansiracusa

### *SINDACO*

**DATO ATTO** che la presente determinazione, essendo provvedimento di organo monocratico, è immediatamente esecutiva;

**VISTO** il verbale dell'adunanza dei Presidenti di Sezione del 12.10.2021 con il quale il sottoscritto è stato proclamato Sindaco del Comune di Ferla;

**VISTA** la legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con L.R. 11.12.1991, n. 48 e come modificata dalla L.R. 30 del 23.12.2000;

**PREMESSO CHE:**

- con la legge 16 giugno 1998, n. 191, comportante modifiche ed integrazioni alle leggi n. 59/97 e 127/97, sono state apportate alcune rilevanti innovazioni per il personale dipendente dagli Enti Locali ed in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui al D. Lgs. 29/93 e ss.mm.ii.;
- il nuovo assetto dei poteri all'interno degli Enti Locali, dopo l'entrata in vigore dei predetti decreti delegati nonché delle leggi citate, è improntato ad una rigida separazione dei rispettivi ruoli: da una parte i compiti d'indirizzo e controllo, attribuiti agli Organi politici, dall'altra i poteri gestionali, propri dell'apparato burocratico;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 ribadisce la separazione delle competenze tra organo politico e organo gestionale;
- la L.R. n. 23 del 7 settembre 1998, all'art. 2, comma 3, testualmente recita: "nell'ordinamento della Regione Siciliana dei Comuni, delle Province e degli Enti Locali Siciliani trovano immediata applicazione gli artt. 2, 3, 4, 5, comma 4, 6 (omissis) della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni";
- l'art. 45 del D.Lgs. 80/98, e ss.mm.ii. stabilisce che le disposizioni legislative anteriori al 23.04.98 (entrata in vigore del D.Lgs.) che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti gestionali o amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;
- l'art. 2, comma 13, della legge 191/98, recepito dall'art. 2 della L. R. n. 23/98, ha introdotto all'art. 51 della legge 142/90, recepita dalla L. R. 48/91, il comma 3 bis, ai sensi del quale nei comuni, privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al comma 3 possono



# Comune di Ferla

libero consorzio di Siracusa

essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, prescindendo dalla qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

**VISTO** l'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142, recepito dalla L. R. n. 48/91, come sostituito dall'art. 6 della L. 127/97 e ss.mm.ii., prevede che ai dirigenti sono attribuiti compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

**RICHIAMATO** l'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, secondo cui nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 comma 2 e 3 - fatta salva l'applicazione dell'art. 97 comma 4 lett. d) - possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli Uffici e dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

**TENUTO CONTO** che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL 2019-2021 del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;

**VISTO** in particolare l'art. 19, comma 1, del CCNL del Comparto Enti Locali del 16.11.2022 il quale stabilisce che *"Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL."*;

**RICHIAMATA** la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice come regolata dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli da 16 a 21 del CCNL 16.11.2022 e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ferla;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 02.03.2023 avente per oggetto "Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025";

**CONSIDERATO** che la struttura organizzativa del Comune di Ferla si articola nei seguenti Settori:

- 1° SETTORE AFFARI GENERALI;
- 2° SETTORE FINANZIARIO CONTABILE;
- 3° SETTORE TECNICO COMUNALE;
- 4° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
- 5° SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

**DATO ATTO** che il Comune di Ferla non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'art. 109, co. 2 del d.lgs. n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali di cui agli artt. 16 e ss del CCNL Funzioni locali del 22.11.2022;

**RITENUTO** opportuno, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e il buon andamento dell'Ente, di prorogare l'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo, in scadenza il prossimo 30 giugno 2023, a Giuseppe Militto, in quanto le uniche figure di categoria D presenti in dotazione organica rivestono già il ruolo di Responsabili di elevata qualificazione nei settori Polizia Municipale, Tecnico e Finanziario contabile;

**ACQUISITA** la disponibilità della dipendente in parola ad assumere il predetto incarico;

**CONSIDERATO** che l'art. 18 del CCNL 16.11.2022 dispone che gli incarichi in argomento possono essere conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni;

**CONSIDERATO** che l'art. 18 del CCNL 16.11. 2022 al comma 2 dispone che per il conferimento degli incarichi in argomento occorre tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del CCNL;



# Comune di Ferla

libero consorzio di Siracusa

**RILEVATO** che ai sensi dell'art. 16 comma 4 del CCNL Funzioni locali 22/11/2022, nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei funzionari la presente disciplina si applica ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze;

**VALUTATE** la natura e le caratteristiche delle funzioni da espletare oltre che i requisiti culturali e le attitudini, capacità professionali ed esperienza acquisite dall'unità di personale sopra indicata durante lo svolgimento dell'incarico conferitole con Determina Sindacale n. 23 del 29.12.2022;

**RITENUTO**, pertanto, che il dipendente, in considerazione dei livelli di autonomia e responsabilità raggiunti ed assicurati, dell'adeguatezza delle conoscenze teoriche e dei requisiti culturali posseduti rispetto alla posizione da ricoprire nonché delle attitudini e delle capacità professionali ed organizzative dimostrate, sia in possesso delle competenze e delle esperienze professionali necessarie a garantire la continuità e la regolarità dei servizi che competono al settore Affari Generali;

**RICHIAMATI** gli indirizzi dottrinali, giurisprudenziali e ministeriali in materia di individuazione degli organi gestionali, in assenza di figure dirigenziali;

**DATO ATTO** che al personale titolare di un incarico di EQ è corrisposto un trattamento economico accessorio costituito dalla retribuzione di posizione e, previa valutazione annuale positiva dei risultati dell'attività svolta, dalla retribuzione di risultato;

**EVIDENZIATO** che il dipendente incaricato con il presente provvedimento è tenuto a svolgere le funzioni e le attività di cui alla normativa vigente, allo Statuto, al regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché le attività di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e conseguire gli obiettivi previsti dal Piano delle Performance (PIAO) e di tutti gli atti di programmazione e di indirizzo dell'Ente;

**VISTO** il D.lgs. n. 165/2001

**VISTA** la legge regionale n. 23/98;

**VISTA** la legge regionale n. 48/91;

**VISTA** la L. R 30/2000;

**VISTI** gli artt. 107 e 109, c.2 T.U.E.L, come introdotti nell'O.R.EE.LL. in Sicilia

**VISTO** il C.C.N.L. di comparto enti locali del 16.11.2022;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**RITENUTA** la propria competenza all'adozione del presente atto, il quale è da intendersi immediatamente esecutivo trattandosi di atto di organo monocratico;

## DETERMINA

- 1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di prorogare l'incarico di Responsabile del 1° Settore Affari Generali al dipendente Giuseppe Militto, profilo professionale Area Istruttori, a tempo indeterminato, dal 01.07.2023 al 31.12.2023, conferendo allo stesso la titolarità dell'incarico di Elevata Qualificazione;
- 3) di affidare allo stesso i compiti di direzione degli uffici e servizi, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto non riservano espressamente agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 267/2000 e dalla normativa vigente, con espresso conferimento di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo e programmazione adottati dagli organi politici;
- 4) di stabilire che, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 17 del CCNL 16.11.2022, per l'incarico



# Comune di Ferla

libero consorzio di Siracusa

- conferito deve essere riconosciuto al Responsabile il trattamento economico accessorio composto da:
- retribuzione di posizione, su base annua, 13° mensilità inclusa;
  - retribuzione di risultato, che sarà assegnata a seguito delle risultanze della valutazione nell'ambito dello specifico fondo come determinato ai sensi dell'art. 17, co. 4 del CCNL Funzioni locali 22.11.2022;
  - 5) di stabilire che in caso di superamento delle risorse disponibili e/o ammissibili la retribuzione di posizione è soggetta a riduzione proporzionale al fine di conseguire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di salario accessorio, assicurando comunque il valore minimo contrattualmente previsto;
  - 6) di dare atto che tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, fatti salvi i compensi espressamente consentiti dall'art. 20 del CCNL 16.11.2022, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del C.C.N.L. del 14.09.2000;
  - 7) di dare atto che l'incarico in oggetto può essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale;
  - 8) di demandare al Responsabile del Settore Finanziario-contabile tutti gli adempimenti conseguenziali;
  - 9) di notificare copia del presente provvedimento al dipendente Giuseppe Militto, alla Giunta Comunale e al Segretario Comunale;
  - 10) che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sulla pertinente sezione del sito Amministrazione Trasparente del Comune di Ferla.

Il Sindaco

Avv. Michelangelo Giansiracusa